

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BANFI, BARDI, BLOISE, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI, ZUCALA', ARNONE, AVEZZANO COMES, BERMANI, CALEFFI, CASTELLACCIO, CATELLANI, CELIDONIO, CODIGNOLA, FENOALTEA, FERRI, FORMICA, JANNUZZI, MINNOCCI, RIGHETTI, ROSSI DORIA, SEGRETO e TOLLOY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1970

Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

ONOREVOLI SENATORI. — Oltre dieci anni di esperienza consentono oggi di individuare con chiarezza le insufficienze della legge istitutiva del CNEL, superando al tempo stesso quelle remore e quelle incertezze, che all'inizio contribuirono a indurre il legislatore a una particolare cautela nei riguardi di un istituto, che presentava ancora gli interrogativi e le incognite della novità. In particolare, l'esperienza degli anni passati e la realtà politica e sociale del Paese hanno consentito di superare due preoccupazioni, che furono apertamente denunciate nella relazione consegnata il 14 dicembre 1954 alla Presidenza della Camera dei deputati dalla Commissione speciale, incaricata di esaminare il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Pella il 4 gennaio di quell'anno e cioè: che il nuovo organo potesse trasformarsi in una terza Camera o in un organo corporativo, ove si effettuasse la compensazione di opposti contrastanti interessi (anche se per il superamento totale e definitivo di questo secondo

pericolo occorre appunto che le norme vigenti siano rivedute, così da consentire una più chiara e autonoma articolazione delle opinioni).

Ma proprio le eccessive cautele che conseguirono a quelle preoccupazioni, oltre che alle naturali riserve verso un istituto nuovo, lasciano ancora oggi legittimità e vigore all'altra preoccupazione, in verità di natura opposta, che era enunciata nello stesso contesto e cioè che « il nuovo organo si trasformi in una sterile accademia di studiosi », ove non si ponga mano con la dovuta sollecitudine a una riforma, l'esigenza della quale è ormai da tempo maturata nella realtà e nelle coscienze. E ciò non già per una inclinazione propria del Consiglio alle esercitazioni accademiche, perchè anzi i pareri, gli studi e le osservazioni e proposte del CNEL, a parte ogni giudizio di merito sul loro contenuto, hanno sempre avuto caratteri di concretezza e di attualità, ma per la inadeguatezza degli strumenti disponibili per la promozione e l'utilizzazione del lavo-

ro che il CNEL svolge e più potrebbe svolgere.

Del resto, fin dall'inizio l'importanza della funzione attribuita al CNEL dalla Costituzione fu riconosciuta ed esaltata, a volte perfino con notevole enfasi. « Nel quadro del nuovo ordinamento costituzionale — dichiarava al Senato il presidente De Gasperi nella seduta del 15 marzo 1949 — un posto a sè stante, di primissimo piano, occupa il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »; e il relatore della Commissione speciale del Senato, senatore Paratore, il 17 febbraio 1950 concludeva così la sua relazione: « Dopo la prima guerra mondiale un Ministro del lavoro, nel presentare al Parlamento il disegno di legge cui abbiamo accennato al principio di questa relazione, ne invocava l'approvazione definendolo una altra Carta costituzionale destinata a pesare sui destini del Paese. Ci consenta il Senato di far nostra questa invocazione ».

Ma i timori prevalsero sulle speranze, le preoccupazioni sugli entusiasmi e la legge del 1957 risultò tanto deludente, che il Mortati, anticipando un giudizio ormai condiviso da tutta la dottrina, osservò che il CNEL era stato messo in condizione di minorità.

In questa situazione gli stessi rappresentanti delle forze sociali inserite nel CNEL, e specialmente i rappresentanti sindacali dei lavoratori, assunsero verso l'istituto un atteggiamento di notevole riserbo, per la difficoltà non dico di far valere, ma addirittura di far conoscere per questa via le proprie opinioni e le proprie istanze; e non per propria scelta, ma per ragioni di necessità, si rivolsero via via con interesse preferenziale ad occasioni e a strumenti diversi di partecipazione, come le così dette Conferenze triangolari e la Commissione nazionale per la programmazione economica, nonostante che in quelle sedi la partecipazione delle organizzazioni avvenga su un piede di formale uguaglianza, senza riferimento al diverso peso che ciascuna ha nel mondo del lavoro e nella economia del Paese.

Oggi, tutti ormai riconoscono che al CNEL va conferita una maggiore valorizzazione: e non c'è dubbio che il presupposto necessario di tale valorizzazione sta in una sollecita

revisione delle norme di legge sulla composizione, sulle attribuzioni e sul funzionamento dell'istituto. Si tratta, naturalmente, di una condizione preliminare, necessaria ma non sufficiente, alla quale debbono far seguito da parte del Parlamento e del Governo una chiara volontà politica e da parte del CNEL medesimo una attività adeguata sotto i profili quantitativo e qualitativo.

Da parte dei giuristi e degli economisti, questa esigenza di valorizzazione è ormai universalmente riconosciuta ed affermata.

La stampa di ogni tendenza va dedicando al problema una sempre maggiore attenzione.

In sede politica, dopo le ultime elezioni, il programma di Governo si è dato carico di questo impegno; la Camera e il Senato hanno affrontato il problema nelle dichiarazioni dei loro Presidenti e nelle nuove norme regolamentari relative ai rapporti col CNEL; e già il 18 marzo 1959, un gruppo di parlamentari appartenenti a tutti i settori della Camera (De Vita, Alpino, Rubinacci, Degli Occhi, Ferri, Ingrao), nel presentare un emendamento all'articolo 20 della legge del 1957, dichiarava che « alle alte finalità assegnate all'organo non si accompagnò una adeguata considerazione degli strumenti che gli avrebbero permesso di realizzarle ».

I sindacati, infine, così per l'insoddisfazione per il modo attuale di funzionamento dell'istituto, come per la crescente esigenza d'una loro autonoma partecipazione alle scelte di politica economica e sociale e della disponibilità di sedi qualificate di rappresentanza (esigenza, quest'ultima, accentuata dalla tesi dell'incompatibilità fra cariche sindacali e mandato parlamentare), ravvisano oggi nella riforma del CNEL un obiettivo importante della loro azione rivendicativa.

Sulla base di questi rilievi, non possono esservi dubbi sui lineamenti essenziali della riforma: una composizione meglio rispondente alla presente struttura economica e sociale del Paese; attribuzioni che rendano effettivo, incisivo e costante il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni assegnate al CNEL dalla Costituzione; un ordinamento funzionale e democratico,

nel quale si realizzi quel grado di autonomia sostanziale, che è connaturato con l'istituto e che costituisce una condizione essenziale per un efficace esercizio della sua peculiare attività. Del resto, questo impegno e questa vocazione d'autonomia sembravano chiari fin dalle origini, quando il Presidente della Commissione per la Costituzione, nella relazione presentata alla Presidenza dell'Assemblea costituente il 6 febbraio 1947, affermava che l'organo doveva essere ausiliario, più che del Governo, della Repubblica e che la sua indipendenza dal Governo andava garantita con un più diretto accordo con il Parlamento.

Sotto questo profilo va rilevato che il più moderno indirizzo della dottrina è pervenuto al riconoscimento della natura di organo costituzionale del CNEL (Cheli, Giugni, Guarino, Virga). A ciò non osta certamente il fatto che nella Costituzione esso sia collocato al primo posto fra gli organi ausiliari, in quanto non vi è nella Costituzione una ripartizione formale fra organi costituzionali e organi ausiliari; e la tipicità delle funzioni del CNEL lo pone accanto agli organi costituzionali primari — Presidenza della Repubblica, Camere, Governo, Corte costituzionale —, appunto come organo costituzionale ausiliario. Comunque, la questione non va decisa sotto un profilo di natura formalistica, ma sotto il profilo di natura sostanziale, che sottolinea come il Consiglio, per volontà della stessa Costituzione, esercita l'iniziativa legislativa e poteri suscettibili d'influenzare direttamente lo svolgimento di competenze politiche, col suo contributo alla elaborazione della legislazione economica e sociale (Cheli); per natura, composizione e configurazione, esso ha un proprio preciso carattere rappresentativo e presenta istanze proprie, a differenza di quegli organi, come il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, che sono partecipi dell'applicazione dell'unico e differenziato interesse alla « buona amministrazione » in funzione di garanzia, di tutela, di controllo di legittimità (Gessa; per la rappresentatività, il Chiarelli parla di « composizione rappresentativa », il Pergolesi di « formazione prevalentemente rappresentativa », il Crosa di « convergenza rappresentativa »).

In linea di fatto, il riconoscimento al CNEL della natura di organo costituzionale è attestato sia dalla collocazione del relativo capitolo nel bilancio dello Stato, sia dal rango conferito al Presidente nelle precedenza ufficiali: nell'uno e nell'altro caso, infatti, il CNEL è collocato nel gruppo degli organi costituzionali.

Nè va dimenticato, infine, che nell'Assemblea costituente il dibattito sull'istituendo organo, che da principio era denominato « Consiglio economico », prese le mosse proprio da una netta ripartizione fra i Consigli ausiliari — espressione con la quale si indicavano organi del tipo dei Consigli superiori — e Consiglio economico: al punto che l'oggetto della discussione nelle riunioni della 2ª Sottocommissione della Commissione per la Costituente era appunto « Consigli ausiliari e Consiglio economico ». Negli atti del dibattito alcune dichiarazioni appaiono in questo senso ancora oggi significative: il presidente Ruini « ritiene che si debba dare rilevanza costituzionale soltanto al Consiglio economico »; l'onorevole Lussu « rileva che l'importanza dei Consigli ausiliari è secondaria in confronto di quella del Consiglio economico »; il giurista onorevole Perassi « è d'accordo che si debba rinviare alla legge il problema della istituzione dei Consigli ausiliari, che ritiene non rientrino nella materia costituzionale ».

I. — *La composizione.*

Nel quadro della revisione della legge del 1957, che si propone con il presente disegno di legge, assume rilievo centrale l'articolo 2, relativo alla composizione del CNEL.

Considerate, come vedremo, alcune lacune e insufficienze attuali, e tenuto conto dell'accresciuto carico di lavoro che per un organismo come il CNEL la situazione e la problematica d'oggi comportano, e che una riforma che ne accresca i compiti e ne accentui l'impegno esige, si può ritenere che nell'insieme la composizione del Consiglio potrebbe utilmente essere accresciuta di venti unità, senza arrivare, con un totale di cento membri, a dimensioni pletoriche (in

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Francia, il Comitato economico e sociale arriva a duecento membri).

Ma il problema centrale, in tema di composizione, è quello delle rappresentanze. Le caratteristiche essenziali del CNEL risiedono infatti nella sua natura costituzionale e rappresentativa.

Di fatto, la effettiva rappresentatività del Consiglio costituisce elemento fondamentale per l'autenticità delle sue pronunce; per l'importanza che esse assumono verso l'esterno, e in ispecie verso i pubblici poteri; per l'interesse delle rappresentanze delle forze sociali a un'attiva e impegnativa partecipazione; per la stessa posizione di autonomia, che da un lato diventa espressione naturale di un organismo di complessa struttura rappresentativa e dall'altro lato s'impone come strumento necessario per tale espressione.

Sotto questo profilo l'articolo 2 non risponde certo in modo soddisfacente a questo scopo di rappresentatività, in vista del quale all'Assemblea costituente l'onorevole Di Vittorio, con l'adesione dell'onorevole Moro, propose l'emendamento aggiuntivo: « in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa ».

Il criterio democratico della rappresentatività è infatti incompatibile col criterio corporativo della pariteticità, al quale il legislatore del 1957 fece non poche concessioni, probabilmente anche perchè rimaneva vivo l'influsso di una tendenza, secondo la quale il CNEL avrebbe dovuto operare anche come organo di distensione e di risoluzione di conflitti fra le categorie economiche non solo in via generica, ma mediante specifici istituti e modi d'intervento: arbitrato, interventi in « controversie di lavoro di importanza nazionale », controllo sui contratti collettivi di lavoro, da svolgere « con un certo potere giurisdizionale » (Senato, 1° luglio 1949); tale tendenza emerse infatti più volte nei vari dibattiti parlamentari, nonostante che già in sede di Costituente fosse caduta quella parte della originaria proposta Mortati, che attribuiva al Consiglio compiti d'arbitrato e di ratifica dei contratti collettivi.

Senza dubbio il criterio dell'importanza numerica, già notevolmente attenuato dalla presenza del gruppo intermedio e degli esperti, deve essere temperato dal criterio qualitativo, da riferire essenzialmente all'importanza delle categorie nell'economia del Paese e da applicare altresì all'esigenza di rappresentanza delle categorie minori: ma la valutazione prevalentemente soggettiva della qualità non può arrivare fino a capovolgere la valutazione oggettiva del numero (vedi tabelle 1 e 2). È chiara, dunque, l'esigenza di un adeguato accrescimento assoluto e relativo della rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Tabella 1

OCCUPAZIONE (%) PER SETTORE (ANNI 1959-1967)

Agri-coltura		Indu-stria		Altre attività		Posizione nella professione
1959	1967	1959	1967	1959	1967	
0,3	0,2	0,9	0,9	3,2	2,8	Imprenditori e liberi professionisti
36,1	40,5	16,5	14 -	22,1	22,8	Lavoratori in proprio
0,4	0,6	6,7	8,4	29,9	32,9	Dirigenti ed impiegati
23,8	30,6	72,7	74,6	36 -	34,3	Operai ed assimilati
39,4	28,1	3,2	2,1	8,8	7,2	Coadiuvanti
33,9	23,8	35,6	40,7	30,5	35,5	% del settore sul totale degli occupati

Tabella 2

PRODOTTO LORDO DEL SETTORE PRIVATO AL COSTO DEI FATTORI

Rami	Composizione percentuale		
	1965	1966	1967
Agricoltura, foreste e pesca	15,3	14,3	14,1
Attività industriali ...	45,2	45,7	46,1
Attività terziarie	39,5	40 -	39,8

Nota. — Sul totale del prodotto lordo interno la P.A. contribuisce con circa il 10%.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S'aggiunga che dal 1957 ad oggi la struttura della società italiana si è profondamente modificata. Alla accresciuta importanza quantitativa e qualitativa dell'industria e dei servizi ha fatto riscontro, infatti, una notevole flessione degli addetti all'agricoltura e della superficie coltivata. Tuttavia non sembra consigliabile, anche in considerazione dell'importanza e della complessità dei problemi agricoli, ridurre una rappresentanza, che ha dato e ancora darà un grande contributo ai lavori del Consiglio. Piuttosto, operando un certo ampliamento del CNEL, il riproporzionamento potrebbe aver luogo con l'attribuire i maggiori incrementi ai settori che oggi risultano sottorappresentati, così nel gruppo dei lavoratori come nel gruppo imprenditoriale (vedi tabella 3).

Tabella 3

OCCUPAZIONE (%) SULLA PROFESSIONE
(ANNI 1959-1967)

Agri- coltura		Indu- stria		Altre attività		To- tale		Posizione nella pro- fessione
1959	1967	1959	1967	1959	1967	1959	1967	
6,1	3,6	24,1	25,7	69,8	70,7	1,4	1,4	Imprendi- tori e li- beri pro- fessionis- ti
49,2	41,2	23,7	24,3	27,1	34,5	24,8	23,4	Lavoratori in pro- prio
1,2	0,9	20,4	22,4	78,4	76,7	11,6	15,2	Dirigenti e impieg.
18	14,6	57,5	61	24,5	24,4	44,9	49,9	Operai ed assimil.
77,8	66,1	6,6	8,6	15,6	25,3	17,3	10,1	Coadiuv.

Le esperienze compiute suggeriscono poi di riconsiderare alcuni tipi di rappresentanza, non solo per adeguarli con opportuni ampliamenti o contrazioni, ma anche per rivederne il profilo, l'articolazione o i modi di designazione.

Anzitutto, per quanto riguarda le rappresentanze sindacali, bisogna rilevare che il loro contributo tanto più risulta qualificato e costruttivo, quanto più al loro carattere

rappresentativo si accompagna la loro attitudine ad esprimere larghe sintesi di istanze e di interessi, nel quadro d'una visione generale dei problemi; e questa esigenza, valida in ogni tempo per un organismo come il CNEL, assume rilievo essenziale specialmente in tempi di programmazione economica. Un eccesso di settorializzazione e di frantumazione delle rappresentanze si pone evidentemente agli antipodi di questa esigenza; sicchè già oggi si cerca in più d'un caso di evitarlo, attraverso l'espedito di rappresentanze settoriali meramente putative.

Molto meglio, dunque, che la rappresentanza dei lavoratori passi, di regola, attraverso la mediazione confederale — in armonia, del resto, con gli statuti delle organizzazioni — e si articoli soltanto nei quattro grandi gruppi dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e servizi, del pubblico impiego. E a tale obiettivo si è rivolto con l'articolo 2 il presente disegno di legge.

Per il gruppo imprenditoriale, la differenziata struttura organizzativa è stata espressa, a differenza della legislazione in vigore, in una maggiore articolazione delle rappresentanze, che potrebbe aver luogo nel modo seguente: imprese industriali private; imprese industriali a partecipazione statale (per le quali accanto all'IRI dovrebbe trovar posto l'ENI o piuttosto, accanto all'Intersid, l'ASAP); imprese agricole; imprese commerciali; imprese di trasporto, istituti di credito; imprese di assicurazione; imprese di pesca; imprese turistiche; aziende municipalizzate; Enel.

Per il gruppo intermedio, si è provveduto ad aumentare il numero dei rappresentanti dei professionisti, al fine di rendere alquanto più larga ed agevole la rappresentanza delle professioni; mentre sono rimaste invariate le rappresentanze dei coltivatori diretti, degli artigiani, dei cooperatori.

Infine sono stati portati da due a tre i rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza e sicurezza sociale: sia per la maggior dimensione e importanza assunte da queste attività; sia perchè il sistema della

rotazione fra i maggiori istituti non è seriamente praticabile, specie ora che la durata del CNEL è stata portata a cinque anni, con legge 21 luglio 1967, n. 619.

Nel gruppo degli esperti, le maggiori perplessità sono sorte per i Consigli superiori, per la Commissione ministeriale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati e per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La rappresentanza del settore del credito è infatti già assicurata attraverso il gruppo imprenditoriale e quello dei lavoratori; la rappresentanza della Commissione per l'avviamento al lavoro non ha ragione d'essere; quanto ai Consigli superiori, le designazioni possono dar luogo a doppie rappresentanze, oppure all'inserimento nel CNEL di esponenti dell'alta burocrazia ministeriale, in netto contrasto con la natura e la funzione del Consiglio. Nè questo aspetto del problema poteva essere risolto con la generale esclusione dei pubblici dipendenti, perchè le rappresentanze delle aziende statali e del pubblico impiego non hanno alcun carattere burocratico, ma, portando istanze proprie della produzione e del lavoro, aderiscono perfettamente alla natura e alla funzione del CNEL.

In ogni caso, i Consigli superiori sono così strettamente inseriti nell'organizzazione di Governo, che la loro partecipazione, attraverso un'ibrida figura di consiglieri consiglierati, appare in contrasto con l'estrazione delle altre rappresentanze e con l'autonomia di funzione dell'istituto.

Se mai, una eccezione giustificabile potrebbe riguardare il Consiglio superiore di statistica, per la sua peculiare funzione conoscitiva.

È vero che con l'esclusione delle rappresentanze dei Consigli superiori si avrebbe una certa riduzione del gruppo degli esperti, ma, sul piano giuridico, l'articolo 99 della Costituzione, nell'indicare i due gruppi dei rappresentanti e degli esperti, non fa alcuna questione di numero; e sul piano pratico un'esperienza più che decennale ha dimostrato che anche i rappresentanti delle categorie sono degli esperti, sì che sotto questo

profilo la distinzione è diventata per lo più puramente nominalistica, tanto più che fin dalle prime battute del dibattito parlamentare sul CNEL si convenne appunto di adottare la nozione più larga di esperti, in luogo di quella più ristretta di tecnici.

Comunque, la riduzione potrebbe trovare compenso con l'ampliamento del numero degli esperti di nomina presidenziale, legato a una loro più precisa definizione.

A questo punto, le designazioni di esperti da parte di enti si assottiglierebbe a tal segno che la duplicità del sistema, designazione di enti e nomine da parte del Presidente della Repubblica, troverebbe scarsa giustificazione: tanto più che l'Unione accademica nazionale ha ormai perduto funzioni e rappresentatività; che la designazione da parte dell'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura dà luogo di fatto a una duplicazione di rappresentanze di categoria; e che il settore della ricerca scientifica può agevolmente trovare una propria rappresentanza anche più ampia attraverso la nomina presidenziale. D'altra parte, sembra che la rappresentanza scientifica della cultura possa essere realizzata assai meglio attraverso una scelta da parte del Presidente della Repubblica, che sia liberata dai problemi di recupero e di riequilibrio che di fatto la limitano oggi per la difettosa composizione del Consiglio; che al di là dell'appartenenza a determinati enti consideri la personale qualificazione intellettuale e culturale; e che a questo scopo sia indirizzata da una più precisa formulazione della legge.

Comunque, con il presente disegno di legge è stato fissato in quindici il numero degli esperti di nomina presidenziale, con la norma che essi siano scelti tra i più qualificati esponenti della cultura nazionale, particolarmente nei campi delle materie economiche, sociali e giuridiche e della ricerca scientifica, eliminando le altre forme di designazione ora previste dall'articolo 2, lettera g), della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Per questa via, o attraverso il gruppo dei professionisti, si potrebbe istituire anche

una piccola, ma significativa rappresentanza delle lettere e delle arti.

Come abbiamo visto, infine, il problema della composizione si connette strettamente con quello delle designazioni, e quindi la revisione dell'articolo 2 della legge implica l'adeguamento dell'articolo 3. Tale adeguamento s'impone specialmente là dove si tratti di realizzare meglio, anche per questa via, i principi di rappresentatività e di autonomia, senza scivolare in un eccessivo settorialismo.

Per quanto riguarda, in ispecie, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, in armonia con le considerazioni che abbiamo svolte a suo luogo, è stato stabilito che le designazioni siano richieste alle confederazioni sindacali, che vi provvederanno secondo i loro statuti, in misura che tenga conto della loro importanza, fatta necessariamente eccezione, in mancanza di una rappresentanza sindacale di questo tipo, per l'Enel, per il quale la designazione del rappresentante dell'impresa andrebbe richiesta al consiglio d'amministrazione.

Questa soluzione eliminerebbe anche gli equivoci che sorgono dall'attuale formulazione dell'articolo 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33: è noto infatti che di recente il Consiglio di Stato ha annullato la nomina d'un rappresentante sindacale per la pretesa irregolarità della designazione, nonostante che questa avesse avuto luogo nei modi previsti dallo statuto di una Confederazione; e il fatto rimane, e rimane l'equivoco, anche se si può obiettare che la decisione del Consiglio di Stato si è posta in palese contrasto col principio di autonomia affermato dall'articolo 39 della Costituzione.

Per la designazione dei rappresentanti delle categorie intermedie l'articolo 3 del presente disegno di legge prevede la richiesta alle rispettive associazioni sindacali più importanti e rappresentative, che vi provvederanno secondo i loro statuti.

Per la designazione dei rappresentanti degli enti previdenziali si prevede, come in passato, la richiesta ai Consigli d'ammini-

strazione degli enti pubblici scelti dal Ministro del lavoro.

Alla illustrazione dei criteri di composizione del Consiglio occorre aggiungere alcuni chiarimenti specifici sulla distribuzione dei seggi fra i rappresentanti dei maggiori raggruppamenti all'interno dei gruppi dei lavoratori dipendenti e degli imprenditori, adottata nell'articolo 2.

Per quanto riguarda il primo gruppo, sulle quote di spettanza dei rappresentanti dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e servizi, in rapporto ai dati sull'occupazione dipendente si sono operati solo dei lievi aggiustamenti per arrotondamento.

Per quanto riguarda il pubblico impiego, il criterio numerico è stato notevolmente corretto, in considerazione della complessità dei problemi e degli interessi in gioco.

Per quanto riguarda il gruppo imprenditoriale, nel quale i servizi conservano l'articolazione della loro rappresentanza, per le quote di spettanza, riferite alla partecipazione dei settori in questione alla formazione del reddito nazionale, l'arrotondamento ha leggermente favorito le imprese agricole, sia per la ragione già detta che per un certo riequilibrio nei riguardi dei coltivatori diretti.

II. — *Le attribuzioni.*

In tema di attribuzioni, si è posto il problema della revisione degli articoli 8, 12 e 15 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e della introduzione di alcune importanti norme innovative. Qualche problema è sorto, inoltre, anche in riferimento all'articolo 10, ultimo comma, e all'articolo 11.

L'innovazione più importante prevista nel presente disegno di legge è quella del parere obbligatorio per alcune materie, che già vige nell'ordinamento francese e nello stesso ordinamento della CEE, e che in Italia era già stato approvato a suo tempo dal Senato; tanto più che ogni dubbio sulla legittimità di tale istituto è da considerarsi superato, dopo che la consultazione obbligatoria del CNEL è stata espressamente pre-

scritta dal legislatore sia per la riforma della scuola che per la revisione delle norme sulle pensioni di invalidità e vecchiaia, ed è stata prevista nel disegno di legge sulle procedure della programmazione economica. È stato dunque stabilito che la richiesta di parere è obbligatoria per i disegni di legge d'iniziativa governativa, che implicino direttive di politica economica e sociale di carattere generale, e in ogni altro caso in cui essa sia prescritta dalle leggi.

È stata confermata la esclusione, sancita dall'articolo 8, dalla competenza consultiva del Consiglio dei progetti di leggi relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Per l'arricchimento delle attribuzioni del CNEL, e più ancora per il loro svolgimento sollecito ed incisivo, hanno grande rilievo i rapporti col Parlamento, che già oggi dovrebbero risultare facilitati ed incrementati dalle apposite norme ultimamente introdotte nei regolamenti delle due Camere.

Sempre con l'articolo 9 del presente disegno di legge è stato stabilito che il Consiglio può contribuire alla elaborazione non solo della legislazione, come oggi stabilisce il quarto comma dell'articolo 8 della legge del 1957, ma anche dei provvedimenti di Governo e degli indirizzi relativi alle materie di sua competenza, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune, anche in riferimento all'attività della Comunità economica europea e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la mancanza di ogni riferimento nella legge attuale deve considerarsi una grave lacuna, da attribuire probabilmente a involontaria omissione. Già all'Assemblea costituente, infatti, quando ancora la CEE non esisteva e i rapporti economici internazionali erano assai meno intensi, l'onorevole Parri sottolineava per l'istituendo Consiglio l'importanza di questo compito, e l'onorevole Gava, poichè si pensava allora di articolare il Consiglio in due sezioni, proponeva l'istituzione di una terza sezione per i rapporti internazionali.

In via generale, conviene qui sottolineare l'importanza che nel rilancio dell'attività del CNEL dovrebbero assumere le osservazioni e proposte, che di fatto sono lo strumento principale per l'autonoma iniziativa del Consiglio; che consentono utili ed influenti anticipazioni di studio e di indirizzo rispetto alla stessa iniziativa parlamentare e di Governo; e che, determinandosi senza il riferimento troppo minuto a testi precedenti, consentono visioni d'insieme e orientamenti di fondo, che paiono rispondere assai bene alla funzione sociale del CNEL, e non solo alle sue attitudini tecniche.

È stato, inoltre, stabilito che per le materie di sua competenza il Consiglio può essere delegato da una delle due Camere, da una Commissione parlamentare o dal Governo a svolgere istruttorie e indagini.

Per quanto riguarda i modi di comunicazione fra il CNEL e le due Camere, con il presente disegno di legge si propone che alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni hanno facoltà d'intervenire, senza diritto a voto, i presidenti, o per loro delega i vicepresidenti, e i relatori delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo; mentre si è fatto rinvio al regolamento interno per le modalità secondo le quali le Commissioni del Consiglio potranno cooperare con le Commissioni parlamentari per lo svolgimento di indagini conoscitive promosse dalle Camere.

Inoltre, adattando alla situazione italiana quanto è stato fatto in altri Paesi, sono state introdotte, subito dopo l'articolo 15, precise norme sulle comunicazioni relative all'attività del CNEL, che dovrebbero aver luogo in sede parlamentare; è stato stabilito che le relazioni ai disegni di legge, sui quali sia stato richiesto e sia tempestivamente pervenuto il parere del Consiglio, diano conto al Parlamento dell'accoglimento o dei motivi del mancato accoglimento delle proposte contenute in tale parere; si è previsto che all'inizio di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri riferirà al Parlamento sull'attività svolta nell'anno precedente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e che i pareri e le osser-

vazioni e proposte del Consiglio saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In linea di principio, infine, sarebbero anche da sopprimere le anomalie introdotte nell'istituto dell'iniziativa legislativa con l'ultimo comma dell'articolo 10 (a proposito del quale già al Senato, nel 1949, si parlò di « enormità ») e con l'articolo 11 della legge del 1957; e in verità la dottrina giuridica ha severamente criticato queste norme. Va tuttavia rilevato che in linea pratica queste disposizioni non hanno cagionato finora gravi inconvenienti; e forse in linea d'opportunità non conviene sollevare una proposta, che potrebbe risuscitare apprensioni e diffidenze, ormai superate da tempo e con ragione.

III. — *Funzionamento.*

Posto che l'autonomia è il fondamento imprescindibile per il libero, caratterizzato ed efficace funzionamento di un organo consultivo, è evidente che questa caratteristica deve assumere pieno rilievo per un organo costituzionale e rappresentativo come il CNEL.

L'autonomia del CNEL è infatti un mezzo essenziale di autodeterminazione delle forze economiche e sociali che vi sono rappresentate, per il confronto delle rispettive posizioni e nella espressione dei giudizi da esternare al Governo e alle Camere legislative.

Sotto i profili giuridico e tecnico l'autonomia, che ha già una propria espressione preliminare importante nella designazione autonoma e democratica dei componenti, deve estrinsecarsi essenzialmente nella attribuzione di una competenza regolamentare interna — con efficacia rilevante per l'ordinamento giuridico generale —, mediante la quale il Consiglio autodisciplina l'impiego dei mezzi strumentali necessari all'esercizio delle sue funzioni, e nella potestà di gestione delle spese e dei servizi in regime differenziato rispetto a quello generale vigente per gli organi burocratici dell'esecutivo. In dipendenza di ciò, occorre configurare un rapporto diretto CNEL-Parlamento per il controllo della gestione annuale, realizzato

attraverso la sottoposizione alle Camere dei bilanci (preventivi e successivi) consiliari. All'interno l'autonomia dovrà determinarsi e manifestarsi specialmente in due direzioni fondamentali: la elezione democratica delle cariche e l'articolazione democratica delle opinioni, e conseguentemente la genuinità delle loro espressioni.

Per quanto riguarda l'elezione delle cariche, il CNEL deve poter eleggere direttamente il proprio Presidente, previa una radicale riforma dell'articolo 4 della legge del 1957 e a tale criterio si è uniformato il presente disegno di legge. La nomina governativa del Presidente può dare infatti l'impressione d'una dipendenza del CNEL dal Governo, che sembra in contrasto con la natura e la funzione dell'istituto.

Per quanto riguarda il potere regolamentare, è stato necessario rivedere radicalmente l'articolo 17 della legge del 1957, stabilendo che il Consiglio può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamenti approvati con determinate procedure dall'Assemblea.

Per quanto riguarda l'autonomia di gestione, essa discende dalla natura costituzionale dell'organo, che abbiamo messo in luce nella parte introduttiva e che aderisce ai compiti d'istituto e corrisponde in concreto alla variabilità delle esigenze operative.

Si è resa quindi necessaria una revisione dell'articolo 20 della legge del 1957, rimettendo al Parlamento la determinazione della dotazione annua di bilancio; nei cui limiti il Consiglio dovrà provvedere alle spese relative all'attività degli organi consiliari, ai servizi ed al personale, come stabilito dall'articolo 21 del presente disegno di legge. All'articolo 22 è prevista la facoltà per il CNEL di stabilire in apposita pianta organica, non eccedente comunque le novanta unità, il numero, la qualità e gli assegni, nonchè le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti del Segretariato generale. Il personale del Segretariato generale del Consiglio, attualmente inquadrato nei ruoli di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1246, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, viene, quindi, trasferito

nella pianta organica. Per lo stato annuale di previsione delle spese e del rendiconto a chiusura di ogni esercizio si stabilisce che venga data comunicazione al Parlamento, prevedendo che il Ministero del tesoro è infine autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.

Quanto ai modi di garantire l'articolazione democratica delle opinioni e la genuinità della loro espressione, anche per evitare pronunce poco chiare e significative e per offrire al Parlamento e al Governo fedeli indicazioni sugli orientamenti dei gruppi, il problema ovviamente non si risolve solo in via legislativa, in quanto si tratta al tempo stesso d'un problema di legge, di regolamento e di costume. Tuttavia, bisogna superare le limitazioni poste dall'articolo 9 della legge del 1957, che prevede l'eventualità di una sola minoranza, e troncane già nella legge la pratica dell'anonimato, stabilendo che nei pareri debbono essere incluse le relazioni di maggioranza e di minoranza, le eventuali proposte discordanti di minoranza sull'insieme del parere o sui singoli punti, nonchè eventuali ordini del giorno e dichiarazioni di voto, presentati a nome di gruppi di consiglieri, con l'indicazione dei nominativi dei consiglieri che vi abbiano aderito; che sarà facoltativa la trasmissione della documentazione giudicata utile; che le stesse norme si applicheranno nei riguardi delle osservazioni e proposte, nonchè dei pareri e delle osservazioni e proposte approvati da Commissioni che siano state delegate dall'Assemblea o, in caso di assoluta urgenza, dalla Presidenza a pronunciarsi in via definitiva in ragione dell'urgenza o della specialità della materia.

Non sembra invece giustificata, per un organismo come il CNEL, prevalentemente costituito con rappresentanze di organizzazioni e formato sulla base di designazioni da parte delle organizzazioni medesime, la esclusione assoluta di mandato imperativo, che trova ben altra giustificazione per i membri delle Camere legislative, eletti con suffragio universale.

Osserviamo per inciso che non giova alla autorità della legge l'inclusione di norme, che si sa già che saranno sovente disattese, senza che sussista alcuna possibilità di controllo o di sanzione per le inadempienze. Ma soprattutto dobbiamo rilevare che, almeno per i problemi che siano considerati qualificanti per la politica e l'impegno d'una organizzazione di rappresentanza costituita su base associativa, l'opinione espressa dai rappresentanti ha rilievo esterno proprio in quanto sia la manifestazione d'una volontà collettiva democraticamente formata; mentre la individuazione di quei problemi non può aver luogo che per autonoma determinazione dell'organizzazione medesima. Sostituire all'opinione della maggioranza dei rappresentanti l'opinione personale del singolo rappresentante non significa garantire i principi di libertà e di democrazia, ma distruggerli, negando al tempo stesso l'autonomia delle organizzazioni, consacrata dall'articolo 39 della Costituzione.

L'esperienza compiuta negli anni passati consente e richiede inoltre di inserire nella legge delle norme più chiare, più complete e più democratiche sul funzionamento della Assemblea, sulla formazione e sul funzionamento delle Commissioni e sulle attribuzioni dei loro presidenti, mentre ora si accenna appena all'eventualità della costituzione di Commissioni, che invece rappresentano ormai le articolazioni essenziali e vitali del Consiglio. Anche le norme relative alla elezione delle principali cariche, ora formulate in modo assai disuguale e discutibile nel regolamento, debbono essere armonizzate e assorbite nella legge. Una razionale e coerente formulazione di tali norme è realizzata armonizzando i *quorum* funzionali delle maggioranze qualificate e modificando i *quorum* strutturali nel passaggio dai primi scrutini a eventuali scrutini successivi.

Per quanto riguarda il trattamento dei consiglieri, si è ritenuto doveroso rendere l'attuale normativa del 1957 più chiara e più aderente alla realtà, con precisi riferimenti a una indennità fissa e al gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge vuole rappresentare un accoglimento integrale degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea del CNEL, rispettivamente il 22 maggio 1969 e il 18 novembre 1969, e che qui riproduciamo:

« L'Assemblea del CNEL, riunita il 22 maggio 1969, nella imminenza della conclusione del terzo periodo di attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, richiama l'attenzione del Governo sulla esigenza:

1) che la riforma del CNEL, ripetutamente annunciata ed indicata fra gli impegni programmatici del Presidente del Consiglio nei seguenti termini: " L'ulteriore valorizzazione della funzione del CNEL sarà perseguita anche mediante le modifiche da apportare alla sua legge istitutiva in base alla positiva esperienza maturata in questi anni ", venga realizzata prima del rinnovo del Consiglio attualmente in carica;

2) che allo stanziamento dei fondi necessari per assicurare la funzionalità degli organi e l'attività degli uffici venga provveduto con apposita norma di legge, adeguando i mezzi occorrenti alle necessità inerenti all'assolvimento dei compiti di istituto;

3) che i pareri, le osservazioni e proposte, gli studi del Consiglio, che si è pronunciato su materia di rilevante interesse economico e sociale, vengano esaminati e valutati dai competenti organi di Stato, nel quadro della reale dialettica prevista dalla norma costituzionale concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »;

« L'Assemblea del CNEL, riunita il 18 novembre 1969, richiama il voto espresso alla unanimità il 22 maggio scorso, per sollecitare la riforma della legge istitutiva del 5 gennaio 1957, n. 33, secondo un impegno programmatico ripetutamente ribadito dal Presidente del Consiglio dei ministri e una esigenza più volte riconosciuta ed espressa dalla Presidenza delle Camere parlamentari, ed ormai largamente avvertita dalle for-

ze sociali, dagli ambienti politici, dalla dottrina, dalla stampa e dall'opinione pubblica.

Oltre dieci anni di esperienza consentono infatti di individuare con chiarezza le insufficienze della legge istitutiva anche rispetto alla lettera e allo spirito dell'articolo 99 della Costituzione; di superare le remore e le incertezze, che all'inizio contribuirono ad indurre il legislatore a particolari cautele verso un istituto nuovo per il nostro ordinamento; e di adeguare l'istituto, la sua funzione rappresentativa delle forze sociali, la sua attitudine al confronto dialettico e la sua capacità operativa così alla sua natura costituzionale, come ai profondi mutamenti e alla evoluzione intervenuti nella struttura della società italiana.

Per queste ragioni il CNEL considera insufficienti i progetti, che negli anni passati hanno avuto per oggetto soltanto le questioni, certo assai rilevanti, ma essenzialmente strutturali, della composizione e del finanziamento, proponendo peraltro anche per questi limitati oggetti delle soluzioni inadeguate; e ritiene che si imponga ormai con carattere di necessità e di urgenza una riforma dell'istituto, che investa organicamente i problemi, fra loro strettamente connessi ed interdipendenti, delle attribuzioni, della composizione e del funzionamento. In questo senso il CNEL esprime nuovamente il proprio voto al Parlamento e al Governo, interpretando la convinzione e la sollecitazione unanime delle organizzazioni rappresentate e degli esperti ».

Onorevoli senatori! Poichè è da presumere che, in base agli ordini del giorno sopraportati, tutte le forze del lavoro e le rappresentanze imprenditoriali convergano sulla sostanza e sul contenuto del presente disegno di legge, siamo convinti che ad esso non potrà mancare l'assenso unanime di voi tutti e la sollecita approvazione, compiendo così ancora un passo per l'ammodernamento e l'aderenza alla realtà dei nostri istituti democratici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previsto dall'articolo 99 della Costituzione e costituito con legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) diciotto rappresentanti dei lavoratori dell'industria; quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; tredici rappresentanti dei lavoratori del commercio e dei servizi; sei rappresentanti del pubblico impiego;

b) due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

c) sette rappresentanti delle imprese industriali private, scelti in modo che sia assicurata la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; due rappresentanti delle imprese industriali a partecipazione statale; tre rappresentanti delle imprese agricole; tre rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; due rappresentanti degli istituti di credito; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche; un rappresentante delle aziende municipalizzate; un rappresentante dell'Enel;

d) tre rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti; tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti della cooperazione di produzione e di consumo;

e) tre rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza e sicurezza sociale;

f) quindici esperti scelti fra i più qualificati esponenti della cultura nazionale, particolarmente nei campi delle materie economiche, sociali e giuridiche e della ricerca scientifica.

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La designazione dei membri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente è richiesta alle esistenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in misura che tenga conto della loro rappresentatività. Le confederazioni vi provvederanno secondo i loro statuti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e adottando la ripartizione prevista ai punti a), b) e c) dell'articolo 2 della presente legge. La designazione del rappresentante dell'Enel sarà richiesta al consiglio d'amministrazione dell'Ente.

La designazione dei membri di cui alla lettera d) dell'articolo precedente sarà richiesta alle rispettive associazioni più importanti e rappresentative, che vi provvederanno secondo i loro statuti.

La designazione dei membri di cui alla lettera e) dell'articolo precedente sarà richiesta ai consigli d'amministrazione degli enti pubblici scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri di cui al punto f) dell'articolo precedente saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è eletto dall'Assemblea fra i propri membri.

La elezione avviene con scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei membri in carica del Consiglio.

Se nella prima votazione, o in una seconda votazione indetta in una seduta successiva, nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, è indetta in seduta successiva una terza votazione, nella quale la elezione avviene a maggioranza dei votanti.

Se il risultato è negativo, si ripete la votazione allo stesso modo.

Per la elezione del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal consigliere più anziano.

Art. 5.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due Vicepresidenti. I due Vicepresidenti sono eletti con scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei consiglieri presenti.

La votazione non è valida, se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio oppure in un secondo scrutinio in votazione successiva.

È in tal caso indetta una terza votazione, nella quale ogni consigliere non può votare che un solo nome. Risultano eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè per entrambi superiore ad un quarto dei votanti.

Se il risultato è negativo, si ripete la votazione per i due Vicepresidenti allo stesso modo.

Quando si tratta di eleggere un solo Vicepresidente in elezioni suppletive, è eletto, a scrutinio segreto, chi ha ottenuto i tre quinti dei voti dei consiglieri presenti in prima o in seconda votazione o il maggior numero di voti in altra votazione in seduta successiva, purchè esso non sia inferiore a un terzo dei votanti.

Art. 6.

Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 7.

Per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento.

Ai membri del Consiglio spetteranno una indennità fissa e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, secondo criteri e in misure stabiliti dal regolamento.

Art. 8.

Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 9.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

La richiesta del parere può essere deliberata da ciascuna Camera secondo le norme del proprio regolamento.

La richiesta di parere è obbligatoria per i disegni di legge d'iniziativa governativa che implicino direttive di politica economica e sociale, per le leggi tributarie, per le leggi di delega legislativa in materia di economia e di lavoro e in ogni altro caso in cui essa sia prescritta dalle leggi.

Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione, dei provvedimenti di Governo e degli indirizzi relativi alle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune, anche in riferimento all'attività della Comunità economica europea e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 10.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Consiglio nazionale ha la facoltà di chiedere una proroga.

I pareri comprenderanno le relazioni di maggioranza e di minoranza, le eventuali proposte discordanti di minoranze sull'insieme del parere o su singoli punti, gli ordini del giorno o le dichiarazioni di voto di gruppi di consiglieri, con la indicazione dei nominativi dei consiglieri che vi abbiano aderito.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Le stesse disposizioni si applicheranno nei riguardi delle osservazioni e proposte per i quali una Commissione sia stata delegata a pronunciarsi in via definitiva, ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 11.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzio-

nali nè per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

Art. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce in Assemblea o in Commissioni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o a richiesta scritta di una Camera, del Governo, di una Commissione o di un quarto dei membri del Consiglio, per gli oggetti indicati nella richiesta.

L'ordine del giorno delle singole riunioni dell'Assemblea è stabilito dal Presidente, in armonia con le norme del comma precedente.

Per la validità dell'adunanza dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Art. 15.

L'istituzione, la competenza e la composizione delle Commissioni sono deliberate dall'Assemblea, con maggioranza di tre quinti dei votanti nella prima o seconda votazio-

ne o con maggioranza dei votanti in seduta successiva.

Ogni Commissione elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario, a scrutinio segreto, con maggioranza di tre quinti dei votanti in prima votazione o con maggioranza dei votanti in seconda votazione.

La Commissione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa, o su invito del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o per richiesta scritta di un quarto dei membri, relativa a un determinato oggetto.

L'ordine del giorno delle singole riunioni è stabilito dal presidente, in armonia con le norme del comma precedente.

In ragione dell'urgenza o della specialità della materia, una Commissione può essere delegata a pronunciarsi in via definitiva con pareri, osservazioni e proposte o studi, con deliberazione assunta dall'Assemblea a maggioranza di voti o, in caso di assoluta urgenza, con decisione dell'Ufficio di Presidenza. In questo ultimo caso, del provvedimento sarà data immediata comunicazione ai consiglieri.

Il presidente della Commissione ha facoltà di proporre all'Ufficio di Presidenza compensi e rimborsi di spese per studi e ricerche effettuati per i lavori della Commissione.

Art. 16.

Alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni hanno facoltà d'intervenire, senza diritto a voto, i presidenti, o per loro delega i vicepresidenti, e i relatori delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo.

Il regolamento interno di cui al successivo articolo 19 stabilirà le modalità secondo le quali le Commissioni del Consiglio potranno cooperare con le Commissioni parlamentari per lo svolgimento di indagini conoscitive promosse dalle Camere.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio.

Art. 17.

Le relazioni ai disegni di legge sui quali sia stato richiesto e sia tempestivamente pervenuto il parere del Consiglio daranno conto al Parlamento dell'accoglimento o dei motivi del mancato accoglimento delle proposte contenute in tale parere.

All'inizio di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri riferirà al Parlamento sulla attività svolta nell'anno precedente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I pareri e le osservazioni e proposte del Consiglio saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.

Il regolamento di cui al successivo articolo 19 stabilirà i modi di accesso del pubblico e della stampa alle riunioni dell'Assemblea e determinerà le forme di pubblicità dei lavori e delle decisioni del Consiglio e delle Commissioni.

Art. 19.

Il Consiglio può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamenti, approvati dall'Assemblea con maggioranza di tre quinti dei consiglieri in carica in prima o seconda votazione, o con maggioranza dei consiglieri in carica in terza votazione.

Art. 20.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 21.

L'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio è annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 22.

Il Consiglio, nei limiti dell'assegnazione stabilita, provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, alla formazione dello stato annuale di previsione ed alla gestione delle spese relative all'attività degli organi consiliari, ai servizi ed al personale, stabilendo, con regolamento emanato ai sensi del precedente articolo 19, in apposita pianta organica non eccedente comunque le novanta unità, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti del Segretariato generale.

Nei limiti dell'assegnazione, il Consiglio può conferire incarichi di collaborazione a persone particolarmente qualificate nelle materie economiche e sociali, per un numero di unità non superiore ad un decimo dell'organico del personale.

Detti incarichi, di durata non eccedente il quinquennio, cessano, comunque, alla scadenza del Consiglio.

Le modalità di conferimento degli incarichi e la relativa disciplina contrattuale dei rapporti sono regolate da apposite convenzioni, approvate dall'Assemblea del Consiglio.

Il personale del Segretariato generale del Consiglio, attualmente inquadrato nei ruoli di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1246, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, è trasferito nella pianta organica prevista dal primo comma del presente articolo.

Lo stato annuale di previsione delle spese e il rendiconto a chiusura di ogni esercizio sono sottoposti all'esame del Parlamento, mediante trasmissione dei relativi atti alle Presidenze delle due Camere legislative.